Art. 7.

Per agevolare alle due cooperative, di cui sopra è parola, l'esercizio dell'industria, il Tesoro dello Stato aprirà a ciascuna di esse un conto corrente di un milione di lire da pareggiarsi ad ogni chiusura di bilancio annuale.

Art. 8.

Nell'una e nell'altra cooperativa gli utili non potranno essere ripartiti in misura superiore al cinque per cento sulla propria quota di partecipazione. L'eccedenza andrà a formare la quota di riserva.

Art. 9.

Nei disegni di legge da proporsi ai termini dell'articolo 1° saranno pure determinati e predisposti le funzioni e gli organi di ispezione e controllo, che lo Stato dovrà esercitare per la tutela dei propri interessi, in confronto delle due cooperative.

Art. 10.

Ove, per gli scopi di cui all'articolo 1°, occorra anticipare la spesa ivi prevista, il Governo avrà facoltà di emettere, nei limiti designati, obbligazioni al 3.50 per cento, garentite dallo Stato ed ammortizzabili gradualmente nel decennio con i fondi da stanziarsi in bilancio a' termini di questa legge.

Art. 11.

L'imposta di ricchezza mobile gravante sul reddito delle cooperative contemplate dalla presente legge è ridotta ad un terzo.

Art. 12.

Ove le cooperative non si costituiscano nel tempo designato per l'assunzione dei rispettivi esercizii, o si sciolgano dopo la loro costituzione, o perdano la qualità per l'esercizio della industria; l'esercizio dei cantieri e dei piroscafi, istituiti od acquistati a termini di questa legge, sarà concesso a chi, alle pubbliche aste, offra di assumerlo facendo l'offerta di un più alto prezzo di locazione allo Stato e dando guarentigia di adempiere le condizioni dei capitolati di concessione.

Art. 13.

L'importazione delle materie prime adoperate nei cantieri nazionali per la costruzione e riparazione delle navi avverrà in franchigia ai sensi della legge 19 aprile 1872.

Art. 14.

La spesa annua stanziata nel bilancio del Ministero di agricoltura a termini dell'articolo 6 della legge 11 luglio 1904, n. 378, per l'esecuzione dei provvedimenti a favore della pesca e dei pescatori è portata a lire trecentomila annue per i dieci esercizii successivi all'approvazione di questa legge.

Art. 15.

Salvo i diritti quisiti in virtù di leggi precedenti e pel decorso da queste considerato, resta abolita ogni forma di premio e di sovvenzione alla marina mercantile.

Saranno solo corrisposti contributi pel trasporto della posta, e in misura strettamente corrispondente ai noli dovuti per quello speciale esercizio.

Proposta di legge del deputato Modica — Tombola a beneficio degli ospedali di Noto, Avola e Spaccaforno e degli erigendi ospedali di Pachino e Rosolini.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere alle città di Noto, Avola, Spaccaforno, Pachino e Rosolini in provincia di Siracusa, con esonero di ogni tassa, una tombola di lire 1,000,000.

Art. 2.

Il ricavato di detta tombola andrà diviso in ragione di lire 250,000 all' ospedale di Noto, lire 200,000 all'ospedale di Avola, lire 200,000 all'ospedale di Spaccaforno: le rimanenti lire 250,000 serviranno in parti uguali di lire 175,000 ognuna per la costruzione di due ospedali nei comuni di Pachino e di Rosolini.

Proposta di legge dei deputati Caetani, Meda, Cermenati, Centurione, Murri, Romussi, Scellingo, Turco e Buonanno — Per l'introduzione del « Suffragio universale ».

Art. 1.

Sono elettori politici ed amministrativi tutti gl'italiani di 21 anni compiuti, che godono i diritti civili e politici.

Art. 2.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge.